

UNISERVIZI S.p.a.

Servizio di movimentazione contatori – CIG 796865996D

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

1 OGGETTO DELL'OFFERTA

L'offerta prevede l'esecuzione, in nome e per conto dell'Appaltante, di tutte le attività inerenti la movimentazione dei contatori, nel rispetto della legislazione/normativa e regolazione vigenti, nonché nel rispetto dei Contratti di Servizio in essere fra Uniservizi S.p.a. e gli Enti Concedenti, che s'intendono conosciuti anche se non materialmente allegati. Di seguito l'elenco delle prestazioni da eseguire:

- a) attivazione della fornitura con o senza contestuale posa del contatore (s'intendono comprese anche le cosiddette riattivazioni, le riattivazioni per estinzione morosità, le riattivazioni a seguito di sospensione per potenziale pericolo e le riattivazioni a seguito di modifica e spostamento allaccio), con relativa prova di tenuta;
- b) disattivazione della fornitura, con eventuale rimozione del contatore qualora la classe del contatore sia $\leq G6$ e l'anno di fabbricazione risulti come da procedure di Uniservizi S.p.a.; in questo caso dovrà essere installato specifico tappo di chiusura. In tutti i casi di rimozione del contatore, sarà posto nei pressi della mensola di sostegno del medesimo un apposito cartellino che riporta il codice punto di riconsegna fornito dagli addetti di Uniservizi S.p.a.;
- c) chiusure per sospensione della fornitura per morosità del cliente finale, con l'inserimento delle lenti cieche fra l'attacco in uscita del contatore (codulo) e girello;
- d) verifiche letture dei gruppi di misura;
- e) verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale;
- f) verifica delle pressioni di fornitura su richiesta del cliente finale;
- g) sostituzione del contatore nei casi di necessità condivisi con Uniservizi S.p.a.;
- h) verifiche di funzionamento del contatore.

La rendicontazione di tutte le prestazioni sopra riportate, che deve avvenire nel rispetto delle procedure e dei moduli predisposti da Uniservizi S. p. a., dovrà inoltre essere supportata da adeguata documentazione fotografica da restituire al committente, attestante le attività svolte e le informazioni raccolte e restituite (dalle quali si evinca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la lettura, la matricola, i dati del gruppo di misura, la posizione del punto di riconsegna, ecc.).

L'Impresa si obbliga a realizzare tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato provvedendo a tutto quanto occorra per la loro esecuzione, compreso dotarsi di tutta la strumentazione necessaria omologata ai sensi di legge (come da es. strumento per prova di tenuta impianto gas, manodeprimometri, manometri, rampa per la verifica del misuratore, ecc.), rispettando pienamente le procedure di Uniservizi S.p.a. che l'Impresa dichiara di conoscere anche se non materialmente allegate.

Le prestazioni che prevedono l'appuntamento con il cliente finale, potranno essere eseguite solo ed esclusivamente con la presenza del medesimo o del delegato; come previsto dall'RQDG 2014-2019, allegato A alla deliberazione ARERA del 12 dicembre 2013 n. 574/2013/R/gas e ss. mm. ii., nessun

corrispettivo sarà riconosciuto all'Impresa per le prestazioni non eseguite causa mancato rispetto dell'appuntamento da parte del cliente finale.

Stante l'esperienza maturata dal Committente, i prezzi indicati nell'elenco prezzi unitari allegato, soggetto ad offerte al ribasso, tengono conto dei maggiori costi che l'impresa dovrà sostenere per il rispetto degli appuntamenti delle prestazioni che non saranno eseguite per mancato rispetto dell'appuntamento da parte del cliente finale, che statisticamente si verificano.

2 CONDIZIONI LOCALI

L'Impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza della natura delle attività, della destinazione delle opere da eseguire, nonché delle località nelle quali i lavori devono svolgersi, delle caratteristiche geolitologiche, idrografiche e climatiche delle località medesime, delle possibilità logistiche, delle condizioni di approvvigionamento idrico ed elettrico, delle vie di comunicazione e di accesso, dei mezzi di trasporto, delle condizioni sanitarie, nonché di tutte le altre condizioni, che possono influire sullo svolgimento dei lavori appaltati.

L'Impresa pertanto, con l'aggiudicazione dell'appalto, si assume il rischio dell'eventuale insorgere delle maggiori ed imprevedute difficoltà di esecuzione di cui all'art. 1664, 2° comma c. c..

3 INTEGRAZIONI DEL PRESENTE CAPITOLATO

Si ritengono parte integrante del presente appalto le norme di buona tecnica inerenti tutte le attività dal medesimo previste, emanate dai vari enti competenti quali, a titolo esemplificativo UNI, CIG, ecc., e le deliberazioni dell'ARERA con particolare riferimento alla deliberazione ARERA del 12 dicembre 2013 n. 574/2013/R/gas e ss. mm. ii., oltreché al Codice di Rete della Distribuzione Gas Tipo adottato da Uniservizi S.p.a..

4 ORDINI DI LAVORO E GESTIONE CONTATORI

4.1 Movimentazione contatore

Ogni giorno lavorativo, indicativamente dopo le ore 16, l'Impresa riceverà da Uniservizi S.p.a. il programma delle prestazioni da eseguire il giorno successivo.

Il programma giornaliero potrà essere integrato in tutti i giorni lavorativi, esclusivamente con le prestazioni di "Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità" e "Attivazione Fornitura dopo Sospensione Pericolo" qualora le richieste pervengano ad Uniservizi S.p.a. dopo le ore 16; il medesimo programma potrà essere integrato anche nella medesima giornata, esclusivamente per le prestazione sopra riportata, qualora pervengano ad Uniservizi S.p.a. nelle giornate di venerdì, o nei giorni lavorativi prefestivi.

4.2 Gestione contatori

Saranno consegnati all'impresa un numero di contatori da concordare con i tecnici di Uniservizi S.p.A., le successive consegne dovranno essere concordate con i tecnici di Uniservizi e gli stessi dovranno essere ritirati presso il magazzino di Uniservizi S.p.A..

I contatori che saranno rimossi durante le prestazioni dovranno essere riconsegnati, con cadenza almeno mensile, ad Uniservizi S.p.A. presso il magazzino di Uniservizi S.p.A. stessa, previo concordamento con un tecnico incaricato.

5 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal giorno 01/01/2020 fino 31/12/2021, con opzione per ulteriori mesi 12 (quindi sino al 31/12/2022) che Uniservizi S.p.a. ha facoltà di esercitare entro il 30 settembre 2021, alle medesime condizioni economiche.

6 OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'Impresa durante l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture attinenti all'oggetto dell'offerta dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni e/o autorizzazioni impartite dal Committente ed a quelle che saranno stabilite dagli Enti pubblici concordate con il Committente.

Tutti i servizi inerenti l'offerta saranno inoltre eseguiti dall'Impresa in conformità alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni stabilite nei documenti di offerta, tenuto conto che dette prescrizioni hanno carattere indicativo e non limitativo.

Prima della sottoscrizione del contratto l'Impresa aggiudicataria comunica per iscritto il nominativo del referente contrattuale che deve risultare reperibile in orario lavorativo per tutta la durata del contratto.

Tutte le spese ed i risarcimenti danni che derivassero dall'inesatto, incompleto o mancato adempimento dei patti del presente capitolato da parte dell'Impresa, nonché le infrazioni per l'inosservanza dei regolamenti vigenti ed altro, restano ad esclusivo carico della medesima.

7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa si obbliga a rispettare ed applicare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro ed, in particolare, quanto contenuto nel D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii..

Il Piano Operativo di Sicurezza, predisposto dall'Impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, nonché dal Responsabile della Sicurezza per le attività da svolgere, che sarà diretto responsabile dell'attuazione dello stesso, e dovrà essere consegnato prima della stipulazione del contratto.

L'Impresa si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità sia per l'applicazione pratica delle norme succitate da parte degli addetti ai lavori sia per gli eventi dannosi che, per qualsiasi causa, derivassero dal mancato od inesatto o irregolare rispetto delle disposizioni antinfortunistiche.

In ogni caso il Committente, anche tramite un proprio rappresentante, qualora dovesse constatare situazioni di rischio, avrà la facoltà di sospendere le attività e le prestazioni e di far adottare i rimedi necessari, il tutto con oneri a carico dell'Impresa.

In caso di ripetute e/o gravi violazioni delle norme succitate, il Committente potrà disporre la risoluzione del contratto, con tutti gli oneri diretti ed indiretti, nulla escluso ed eccettuato, derivanti dalla predetta risoluzione, a carico dell'Impresa.

8 SUBAPPALTO

Sono vietati, sotto pena di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e con ogni diritto del Committente alla rifusione di ogni e qualsiasi danno, diretto ed indiretto, nulla escluso ed eccettuato, e di ogni spesa a qualsiasi titolo sostenuta dalla stessa, i subappalti di parte delle prestazioni non dichiarate in sede di presentazione dell'offerta o eccedente i limiti previsti dalla vigente normativa o non autorizzata preventivamente dal Committente.

I subappalti, se concessi, dovranno risultare da apposito atto di subappalto da consegnarsi al Committente.

In ogni contratto di subappalto dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempienza o ritardo. L'Impresa è obbligata ad avvalersi di tale clausola risolutiva espressa non appena il Committente gli contesti per iscritto l'inadempienza od il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le previsioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

9 RISERVATEZZA DEI DATI

L'Impresa, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, avrà accesso a certe informazioni riservate come, ad esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche, liste di fornitori e clienti, ecc. Per un periodo pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di risoluzione per qualsivoglia motivo del presente atto e indipendentemente dall'efficacia del medesimo, l'Impresa s'impegna a non utilizzare o rivelare tali informazioni riservate a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: (i) in adempimento di norme di legge, (ii) necessarie per l'esecuzione delle opere, e (iii) previo consenso scritto. L'Impresa s'impegna a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di riservatezza. L'Impresa s'impegna inoltre a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge a rivelare tali informazioni riservate.

10 PRIVACY

L'Impresa s'impegna ad operare nel rispetto del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali "GDPR", in merito ai dati di cui verrà a conoscenza ed acquisiti in sede durante il periodo di durata del contratto. L'Impresa assicura inoltre che i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni assunte, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche Autorità.

11 OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa si obbliga a garantire la continuità del servizio di distribuzione del gas naturale in gestione.

L'Impresa si impegna ad assumere un comportamento congruo e rispettoso nei rapporti con i clienti finali, presso i quali opera esclusivamente per conto del Committente, identificandosi anche attraverso apposito cartellino di riconoscimento fornito dal Committente stesso.

L'Impresa si obbliga ad espletare ogni attività necessaria al compimento delle opere.

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano di seguito alcuni obblighi ed oneri dell'Impresa:

- provvedere, in nome e per conto del Committente, a svolgere ogni pratica occorrente;
- osservare e far osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, di igiene di lavoro, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel periodo di validità del contratto d'appalto;
- accertarsi che, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell'appalto, nei confronti dei soci di cooperative, siano rispettate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alle categorie e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché adempiere a quanto previsto dalla Legge n. 251/2004 e dalla Legge n. 248/2006;
- mantenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità imputabile direttamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, sollevando in tal caso eventuali pretese di terzi, rimanendo inteso che è a carico dell'Impresa ogni provvedimento e ogni cura atti ad evitare i danni, così sarà unicamente a carico di questa il risanamento dei danni diretti provocati, e ciò senza diritto di compenso alcuno;
- per tutta la durata del contratto, l'impresa assume a proprio carico, ogni onere e ogni responsabilità nonché ogni rischio inerente eventuali inadempienze riscontrate da ispezioni indette dall'ARERA (e da enti preposti) e per errate comunicazioni sulle prestazioni affidate, mantenendo con ciò totalmente sollevato Uniservizi S.p.a..

12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio sarà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia, riconoscendo all'Impresa il diritto di presentare eventuali opposizioni secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.

12.1 Risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa

Il Committente, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, avrà diritto a dichiarare la risoluzione del contratto sia nel caso di inottemperanza da parte dell'Impresa delle obbligazioni espressamente previste a pena di risoluzione, sia nel caso in cui:

- a giudizio insindacabile del Committente, i lavori e le opere non fossero realizzate secondo le prescrizioni del Capitolato o le condizioni contrattuali, o rimanessero sospese per cause imputabili all'Impresa se, in seguito ad una formale diffida, nel termine perentorio ed improrogabile di quindici giorni non venisse provveduta la regolare esecuzione dei lavori;
- l'Impresa non si attenga agli accordi in termini di tempi di realizzazione delle opere concordati con il Committente e/o previsti dalla legislazione/normativa in vigore;
- fosse dimostrata frode da parte dell'Impresa;
- si verificassero da parte dell'Impresa ripetute trasgressioni di impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti del Committente;
- l'Impresa cedesse, anche nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, a terzi l'esecuzione delle opere e dei lavori/forniture o parte di essi, senza la previa autorizzazione del Committente;
- l'Impresa fosse dichiarata in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale od extragiudiziale;
- l'Impresa non attuasse le misure di sicurezza relative alla prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro, previa diffida da parte del Committente;
- l'Impresa fosse inadempiente o irregolare nei versamenti dei contributi INAIL, INPS per il suo personale utilizzato nella esecuzione dei lavori, previa diffida da parte del Committente;
- l'Impresa si avvallesse di personale non iscritto nei suoi libri paga.

In questi casi il Committente si riserva il diritto di affidare, alla scadenza del termine di diffida qualora previsto, o all'avverarsi dell'inadempimento, lo svolgimento delle prestazioni al secondo classificato, mantenendo le disposizioni del Capitolato in atto con l'Impresa inadempiente.

Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno subiti, diretto o indiretto, ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso delle eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto di appalto.

13 LAVORI, PRESTAZIONI E NON ESCLUSIVITA' DELL'APPALTO

Sono a carico dell'Impresa i lavori e le prestazioni previsti nel contratto e nel presente Capitolato. Si evidenzia, comunque, che il contratto di appalto non potrà in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'Impresa.

Per quanto sopra la Committente si riserva la facoltà, in relazione alle necessità, di affidare totalmente o in parte i lavori ad altre Ditte, in casi particolari, senza che per questo l'Impresa possa accampare pretese di indennizzo o risarcimento danni.

14 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato dei servizi offerti, da valutarsi e **compensarsi a misura**, compresi nell'appalto, valutato mediante l'applicazione dei prezzi indicati nell'Elenco Prezzi, è il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO PER LA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 24	IMPORTO STIMATO PER LA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 36 (QUINDI CON ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI MESI 12)
Importo servizi soggetti a ribasso	€ 120.000,00	€ 180.000,00
Importo oneri sicurezza	€ 3.000,00	€ 4.500,00
Totale importo prestazioni e oneri di sicurezza	€ 123.000,00	€ 184.5000,00
Totale soggetto a ribasso	€ 120.000,00	€ 180.000,00

L'importo contrattuale è calcolato stimando per tutti i territori comunali gestiti da Uniservizi S.p.a. le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONI	STIMA NUMERO PRESTAZIONI		
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Posa e attivazione	125	125	125
Attivazione	800	800	800
Disattivazione	350	350	350
Disattivazione con rimozione e installazione tappo compreso	200	200	200
Chiusura per morosità compreso lente cieca	250	250	250
Verifiche gruppo di misura in loco	30	30	30
Verifiche letture e sopralluogo generico al pdr	595	595	595
Verifiche pressione	30	30	30
Sostituzione contatore	120	120	120
Verifiche funzionamento contatore	200	200	200
TOTALE PRESTAZIONI STIMATE	2856	2856	2856

A titolo informativo si comunica che le attività riguardanti l'impianto della Località di Colognola ai Colli potrebbero non essere più oggetto del presente capitolato nel caso in cui venisse espletata, aggiudicata definitivamente con conseguente consegna degli impianti al nuovo gestore, durante la vigenza del presente contratto, la gara d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale da parte dell'ATEM (Ambito Territoriale Minimo) VR2, ai sensi del DM

226/2011 e ss. mm. ii.. Al proposito il valore annuale delle prestazioni contrattuali inerenti la concessione di Colognola ai Colli, che potrebbe venire meno, è stimata pari ad € 12.500,00.

L'importo contrattuale stimato corrisponde all'importo del "Totale soggetto a ribasso", al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto, aumentato dell'importo per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato **a misura**, mediante ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di offerta, pertanto i valori riportati al presente articolo sono da intendersi come meramente indicativi, in quanto **l'Impresa avrà diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni ad esso ordinate dal Committente ed effettivamente eseguite**, le quali saranno contabilizzate con applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi, ridotti del ribasso offerto.

L'Impresa nulla potrà quindi pretendere, oltre al debito corrispettivo, nel caso in cui, nel corso di durata del presente contratto, non fossero raggiunte le quantità di prestazioni qui previste.

15 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi di cui all'Elenco Prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, non essendo ammessa alcuna revisione dei prezzi.

Tutti i prezzi dell'Elenco Prezzi s'intendono comprensivi di spese generali e utile d'impresa.

16 PAGAMENTI

Eseguite le forniture e le prestazioni previste l'Impresa, sulla base dei prezzi indicati nell'Elenco Prezzi, presenterà al Committente la contabilità mensile calcolata per ogni attività lavorativa/fornitura eseguita, seguendo la metodologia indicata nel presente Capitolato.

Il Committente verificherà la congruità e la conformità della contabilità presentatagli dall'Impresa con le condizioni del contratto entro i 15 giorni lavorativi successivi dal ricevimento della stessa. Quindi autorizzerà l'Impresa all'emissione della relativa fattura, constatata la correttezza di tutta la documentazione allegata. Ogni fattura inviata al Committente, per poter essere evasa, dovrà essere accompagnata dalla relativa autorizzazione dallo stesso rilasciata prima della sua emissione.

Le fatture che non saranno accompagnate dalla relativa autorizzazione saranno automaticamente respinte da Uniservizi S.p.a. e l'Impresa s'impegna sin d'ora, per le medesime, ad emettere specifica nota di credito.

Il Committente provvederà al pagamento delle regolari fatture emesse dall'Impresa dopo 30 giorni.

17 PENALITÀ

17.1 Penalità per il non rispetto dei tempi di esecuzione

In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione delle singole prestazioni, per colpa dell'Appaltatore, in relazione alle tempistiche dettate da ARERA (deliberazione ARERA del 12 dicembre 2013 n- 574/2013/R/gas e ss. mm. ii., ed ai contratti di servizio con le Amministrazioni Comunali) le eventuali penali che dovessero essere addebitate al Committente, saranno imputate all'Impresa e trattenute con il successivo compenso.

17.2 Penalità per inadempienze contrattuali

In caso di inadempienze o non osservanza degli obblighi contrattuali il Committente potrà applicare una sanzione pecuniaria pari 20% del valore dell'opera stessa determinato sulla base dell'Elenco Prezzi. Il valore della penale potrà essere variato in funzione degli oneri ulteriori e non prevedibili che il Committente dovrà eventualmente sostenere per rimediare all'inadempienza dell'Impresa.

Se l'Impresa non provvederà a risolvere l'inadempienza entro il tempo massimo di 30 giorni dalla sua constatazione, la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata.

Inoltre, ogni volta che il Committente riscontri una nuova ulteriore non osservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato, la sanzione pecuniaria aumenterà di 1,5 volte rispetto a quella applicata per l'inadempienza precedente.

Se la somma di tutte le sanzioni applicate supera il 50% del valore del contratto, quest'ultimo si intende risolto per colpa dell'Impresa.

17.3 Penalità per risoluzione anticipata del contratto d'appalto

In caso di risoluzione anticipata del rapporto per colpa dell'Impresa la stessa, oltre a quanto previsto al punto precedente, dovrà riconoscere al Committente una penale forfetaria pari ad euro 5.000,00.

L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da formale contestazione scritta, contro la quale l'Impresa avrà facoltà di presentare osservazioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della sanzione pecuniaria sarà trattenuto con la liquidazione del successivo compenso.

Resta comunque fermo quanto previsto in ordine all'eventuale risoluzione del contratto.